

**MAGGIORE POLICLINICO ED IL CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO SPA  
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI  
ODONTOIATRIA E DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA**

**TRA**

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

**E**

il **Centro Cardiologico Monzino SpA** (di seguito denominato anche CCM), con sede legale in Milano, Via Filodrammatici 10 e sede operativa in Milano via Carlo Parea, 4; registrato presso il registro delle imprese di Milano al n° 52996/2000, Partita IVA/Codice Fiscale n° 13055640158 rappresentato dall'Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis,

**PREMESSO CHE:**

- Il CCM ha chiesto la collaborazione della Fondazione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di odontoiatria e di radiologia;
- la convenzione in oggetto, come dichiarato dal CCM, non serve ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accreditamento con il SSR;
- l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003, consente alle Fondazioni IRCCS di attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, nell'intento di favorire l'interscambio di professionalità ed esperienze con l'obiettivo di garantire ai

pazienti le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate;

- l'art. 1, comma 2, punto a) della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, dispone, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che gli Enti sanitari lombardi collaborino tra loro;
- da parte dei competenti Servizi della Fondazione è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola;
- l'attività verrà svolta dalla Fondazione nel rispetto delle condizioni previste dalla Giunta Regione Lombardia (Deliberazione n. X/5954 del 5.12.2016, nell'ambito del capitolo 7 –Politiche del Personale- punto 19, Deliberazione n. X/7600 del 20.12.2017–capitolo 4.3.14) ed in particolare, non essendo intervenuti cambiamenti in ordine alle disposizioni regionali sopra indicate, rimanendo valido quanto espresso nella DGR n. X/5954/2016,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 – Oggetto**

La Fondazione si impegna a fornire, per il tramite della propria SC Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia, su richiesta del medico del CCM, le seguenti prestazioni:

1. visite specialistiche di valutazione odontoiatrica per pazienti ambulatoriali del Day Service del CCM candidati ad intervento di cardiocirurgia da eseguirsi con fast track in agende dedicate presso la Fondazione;
2. teleconsulenze con il chirurgo di riferimento del paziente ambulatoriale del Day Service del CCM candidato ad intervento di cardiocirurgia, che ha eseguito presso la Fondazione una valutazione odontoiatrica in *fast track*, per la discussione del caso clinico;

3. consulenze presso la Fondazione a favore di pazienti ricoverati trasferibili;
4. consulenze presso il CCM a favore di pazienti ricoverati non trasferibili.

La Fondazione si impegna, altresì, a fornire, per il tramite della propria SC Radiologia, su richiesta del medico del CCM, le seguenti prestazioni:

5. Ortopantomografie di back up, in occasione di malfunzionamento di apparecchiatura OPT del CCM per pazienti degenti presso il CCM stesso e per pazienti in regime ambulatoriale di Day Service in attesa di ricovero, che necessitano del suddetto approfondimento diagnostico;
6. telerefertazione di Ortopantomografie effettuate presso il CCM in situazioni di particolare complessità radiologica del quadro clinico (valore stimato n° 200 telerefertazioni/anno).

Tale attività verrà svolta, rispettivamente e per competenza, dai dirigenti medici in servizio presso la SC Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia e dai dirigenti medici in servizio presso la SC Radiologia nel corso dell'attività istituzionale relativamente alle prestazioni rese presso la Fondazione (punti 1, 2, 3, 5 e 6), mentre comporterà per la SC Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia un impegno tale che non possa essere assicurata se non in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste per le prestazioni rese presso il CCM (punto 4), sempre e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SC interessata.

#### **ART. 2 – Modalità operative**

- 1) La Fondazione riserva n. 2 slot settimanali per la valutazione odontoiatrica di pazienti ambulatoriali CCM candidati ad intervento di cardiocirurgia, da eseguirsi presso l'Ambulatorio Visite di chirurgia orale, il martedì ed il giovedì alle ore 14.30. La prenotazione delle visite avverrà con modalità fast track a

cura della segreteria del Day Service del CCM presso gli ambulatori della SC Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia nelle modalità definite dalla Fondazione, fermo restando che CCM corrisponderà alla stessa i corrispettivi previsti al successivo art. 3, per le sole visite e consulenze effettivamente eseguite, indipendentemente dal numero di slot utilizzati.

Eventuali prestazioni di igiene dentale o di bonifica odontoiatrica, necessarie all'esecuzione dell'intervento di cardiocirurgia, sono a carico del paziente stesso, secondo un tariffario calmierato.

2) Le modalità operative per l'esecuzione delle Ortopantomografie presso la Fondazione, trattandosi di eventi sporadici e non prevedibili da attivarsi solo in occasione del malfunzionamento della apparecchiatura OPT del CCM, saranno concordate di volta in volta tra la Direzione Sanitaria del CCM e la SC Radiologia della Fondazione. CCM corrisponderà alla Fondazione i corrispettivi previsti al successivo art. 3, per le Ortopantomografie effettivamente eseguite.

3) Le richieste di consulenze odontoiatriche a favore di pazienti ricoverati presso il CCM o di telerefertazione di Ortopantomografie eseguite presso il CCM di particolare complessità, eseguite sia su pazienti ricoverati che su pazienti ambulatoriali, saranno concordate con gli specialisti della Fondazione nelle modalità e tempistiche, e saranno precedute da una richiesta via e-mail della Direzione Sanitaria CCM, una volta che è stata da questa autorizzata.

Il personale sanitario della Fondazione sarà coadiuvato dal medico del CCM, che avrà richiesto la consulenza e che assicurerà l'opportuna documentazione dei pazienti ricoverati.

### **ART. 3 – Compensi**

Per l'attività prestata dalla Fondazione, il CCM corrisponderà i seguenti corrispettivi:

- € 120,00/prestazione per le visite specialistiche di valutazione odontoiatrica per pazienti candidati ad intervento di cardiocirurgia eseguite presso la Fondazione;
- € 120,00/prestazione per le consulenze odontoiatriche svolte presso la Fondazione a favore di pazienti ricoverati trasferibili;
- € 250,00/prestazione per le consulenze odontoiatriche effettuate presso il CCM a favore di pazienti ricoverati non trasferibili;
- € 80,00/teleconsulenza odontoiatrica con il chirurgo di riferimento del paziente;
- Tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore per l'effettuazione di Ortopantomografie;
- 40% sulle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore per la telerefertazione di Ortopantomografie effettuate presso il CCM in situazioni di particolare complessità radiologica del quadro clinico.

I compensi sopra specificati saranno incrementati del 15% per rimborso delle spese gestionali.

In caso di eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive, oltre a quelle già definite nei paragrafi precedenti, su pazienti ricoverati presso il CCM, le tariffe delle stesse saranno concordate preventivamente di volta in volta.

### **ART. 3 BIS TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

#### **(LEGGE 136/2010)**

La Fondazione dichiara di impegnarsi ad osservare - nonché a far osservare ai propri subappaltatori/subfornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione della

convenzione - l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di garantire l'utilizzo esclusivamente di conti correnti bancari o postali dedicati, come stabilito dall'art. 3 dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., come da dichiarazione allegata alla presente convenzione. Il CCM si riserva altresì il diritto di verificare che i contratti sottoscritti da Fondazione con i propri subappaltatori/subfornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione della convenzione, prevedano l'assunzione di medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'assenza di tale requisito costituirà causa di risoluzione della convenzione.

La Fondazione dichiara e garantisce che tutte le fatture saranno emesse con il seguente codice CIG **B1116AFC08**. L'assenza del codice CIG nelle fatture emesse da Fondazione renderà la fattura non idonea al pagamento, che resterà sospeso fino alla regolarizzazione tramite l'emissione di nota di credito e nuova emissione della fattura completa del Codice CIG.

Tutti i pagamenti relativi ai contratti sottoposti agli obblighi trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari devono essere effettuati con strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità e unicamente attraverso il conto dedicato comunicato.

#### **ART. 4 – Modalità e termini di pagamento**

I Direttori della SC Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia e della SC Radiologia della Fondazione, con periodicità mensile, provvederanno ad inviare alla SC Affari Generali e Convenzioni una nota riportante i nominativi del personale coinvolto nell'attività in parola, le date e gli orari in cui l'attività stessa è stata resa, sottoscritta per accettazione dal personale medesimo, con l'indicazione del numero complessivo e della tipologia delle prestazioni eseguite dal suddetto

personale nel periodo considerato nonché l'importo totale della prestazione erogata ed il compenso spettante alla Fondazione.

La Fondazione emette fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

#### **ART. 5 – Coperture Assicurative**

Le Parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

#### **ART. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016)**

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.
4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, il CCM, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano



in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.
9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione

a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

#### **ART. 7 (Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di comportamento)**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare la Fondazione dichiara di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sul proprio sito internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale

risoluzione del rapporto.

Il CCM dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo conformemente al D.Lgs 231/2001, nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali entri in contatto nell'esecuzione del Servizio. Il Modello di Organizzazione e il Codice Etico del CCM sono entrambi pubblicati sul sito [www.centrocardiologicomonzino.it](http://www.centrocardiologicomonzino.it).

#### **ART. 8 – Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le Parti a mezzo raccomandata R/R oppure tramite posta elettronica certificata, con almeno trenta giorni di preavviso.

Le Parti convengono che, per quanto alle prestazioni specialistiche di odontoiatria, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo e ciò a decorrere dall'1 gennaio 2024.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Non è previsto il tacito rinnovo.

#### **ART. 9 – Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e il CCM.

#### **ART. 10 – Oneri**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del CCM, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni oggetto dell'accordo sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 11 – Foro Competente**

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **MATTEO STOCCO**

Per Centro Cardiologico Monzino

L'Amministratore Delegato **MAURO MELIS**

*Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.*

*La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..*

**ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive**

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
  - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
  - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
  - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
  - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
  - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
  - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.



### Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 num .136

Il sottoscritto Marco Giachetti in qualità di Legale Rappresentante della FONDAZIONE IRCCS  
CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

#### DICHIARA:

che il conto corrente: IT54A0306901791100000300006

accesso presso la Banca Intesa SanPaolo

è dedicato, anche se non in via esclusiva, ai pagamenti per le commesse pubbliche per le quali  
si è ricevuto formale incarico da enti della pubblica amministrazione.

I soggetti delegati ad operare su tale conto corrente sono:

- 1 ) Sig/Sig.ra: TROPIANO ELENA TERESA Codice fiscale: TRPLTR77E58F205A
- 2) Sig/Sig.ra: ALBERTI ROBERTO Codice fiscale: LBRRRT67M10G220J
- 3) Sig/Sig.ra: CASTOLDI GIANCARLO MARIA Codice fiscale: CSTGCR74B17E514B

Gli stessi soggetti sono delegati ad operare sul conto corrente di tesoreria unica (da utilizzarsi  
per i pagamenti tra enti pubblici):

IT33D0100003245139300306311

Il Presidente  
(Arch. Marco Giachetti)

Responsabile del procedimento: dott. Roberto Alberti

